RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI FINANZIARI, DELLA SCUOLA DI GUERRA, DELL'OFFICINA CARTE-VALORI E DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA IN TORINO E APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON QUEL COMUNE PER LA SISTEMAZIONE PREDETTA

Art. 9 (Convenzione)

Lo Stato si riserva la facolta' di far sorvegliare a sue spese e nel modo che reputera' migliore l'esecuzione di tutti i lavori.

Versione in vigore dal 7 settembre 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa alla sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel Comune per la sistemazione predetta
Estremi	Legge 21 luglio 1907, n. 581
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-alla-sistemazione-degli-uffici-finanziari-della-scuola-di/convenzione-art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it